



ISSN: 2038-3282

Publicato il: 1 ottobre 2012

©Tutti i diritti riservati. Tutti gli articoli possono essere riprodotti con l'unica condizione di mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.qtimes.it
Registrazione Tribunale di Frosinone N. 564/09 VG

The operating structure of the company: some clarifications on tangible fixed assets

La struttura operativa d'impresa: alcune precisazioni sulle immobilizzazioni materiali

di Giovanna Lucianelli, Amalia Lucia Fazzari e Alessandro Pomponi¹
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Abstract

Un aspetto di fondamentale importanza per la comprensione del comportamento strategico d'impresa e della relativa gestione operativa consiste nello studio della struttura operativa ovvero del suo assetto patrimoniale. Intendiamo qui riferirci in primo luogo all'entità ed alla composizione degli investimenti realizzati nonché alle fonti dalle quali sono stati attinti i relativi mezzi finanziari.

Parole chiave: impresa, immobilizzazioni materiali

¹ Pur essendo il presente studio frutto di un lavoro congiunto, i paragrafi 1,2,3 e 4 sono da attribuire a *Giovanna Lucianelli*, il paragrafo 5 è da attribuire ad *Amalia Lucia Fazzari* ed il paragrafo 6 è da attribuire ad *Alessandro Pomponi*, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

1. Considerazioni introduttive

Un aspetto di fondamentale importanza per la comprensione del comportamento strategico d'impresa e della relativa gestione operativa consiste nello studio della struttura operativa ovvero del suo assetto patrimoniale. Intendiamo qui riferirci in primo luogo all'entità ed alla composizione degli investimenti realizzati nonché alle fonti dalle quali sono stati attinti i relativi mezzi finanziari². Al fine di poter effettuare una valutazione sia degli equilibri verticali (ovvero tra le differenti categorie sia di investimenti che di fonti) che di quelli orizzontali (relativi alla correlazione tra investimenti e fonti di copertura) è opportuno in primo luogo soffermarsi sul significato che la classificazione degli investimenti contenuta nello Stato Patrimoniale prevista dall'art. 2424 del Codice Civile assume nel bilancio d'esercizio. In questa sede ci soffermeremo, in particolare, sui beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente (fattori produttivi a fecondità ripetuta) nonché sul fenomeno dell'obsolescenza e sulle logiche dell'ammortamento contabile e fiscale.

2. Inquadramento

La classificazione degli investimenti contenuta nella struttura di Stato Patrimoniale prevista dall'art. 2424 del Codice Civile è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico per effetto del recepimento della IV Direttiva Comunitaria. Nel testo originario della Direttiva l'attivo era distinto in "*actif circulant*" e "*actif fixe*" e pertanto la traduzione in italiano avrebbe dovuto distinguere gli investimenti in "attivo circolante" e "attivo (o capitale) fisso". Invece, al fine di mantenere la terminologia precedentemente in uso, il testo in italiano ha riportato la voce "immobilizzazioni" al posto di quella "attivo fisso", generando così, sul piano sostanziale, una certa confusione con il concetto di *immobilizzazioni* noto agli studiosi dell' Economia Aziendale³.

E' bene precisare che il concetto di "immobilizzazioni", se correttamente interpretato, si riferisce non solo gli investimenti che costituiscono la *struttura dell'impresa e che sono in genere recuperabili in tempi lunghi (attivo fisso)*, ma a *tutti quegli investimenti che non possono essere impiegati diversamente dalla loro originaria destinazione senza compromettere il livello di attività produttiva dell'impresa* e che, di conseguenza, assorbono mezzi monetari in modo *durevole* (includendo tra questi anche gran parte di quegli investimenti che vengono in genere classificati come componenti dell'attivo circolante, quali ad esempio le scorte monetarie liquide necessarie per le spese di minimo importo, i crediti verso clienti fisiologicamente necessari a mantenere l'impresa sul mercato, le scorte "minime" di materie prime, merci e prodotti, le partecipazioni in società che si ritiene dover mantenere nel tempo). Il concetto di *disponibilità* si riferisce invece a tutti quegli investimenti che possono essere distolti dall'attività d'impresa senza comprometterne il suo

² Sui caratteri delle strutture organizzative ed operative d'impresa si veda E. Cavalieri, *Il comportamento strategico d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2008, pag. 5 e segg.

³ . "*Le immobilizzazioni riguardano tutte quelle risorse monetarie, investite in fattori a fecondità semplice e ripetuta, che non possono essere distolte dall'attuale destinazione, pena l'interruzione dell'attività aziendale o, comunque, il verificarsi di riflessi negativi sulla capacità dell'impresa di mantenersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario nel tempo.*" Cfr. E. Cavalieri, *Economia Aziendale*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 384 e segg. "*Le immobilizzazioni riguardano tutte quelle risorse monetarie, investite in fattori a fecondità semplice e ripetuta, che non possono essere distolte dall'attuale destinazione, pena l'interruzione dell'attività aziendale o, comunque, il verificarsi di riflessi negativi sulla capacità dell'impresa di mantenersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario nel tempo.*"

svolgimento. In altri termini la classificazione in *immobilizzazioni* e *disponibilità* si basa sulla diversa *destinazione* delle due classi di investimenti, al fine di delineare quale sia il tipo di *fabbisogno finanziario che essi determinano e di individuare le fonti di finanziamento più opportune (in relazione al vincolo che le lega all'impresa)*; in particolare, gli investimenti *immobilizzati* contribuiscono alla determinazione di un fabbisogno finanziario *durevole*, mentre le disponibilità generano un fabbisogno *temporaneo*.

Tornando alla classificazione contenuta nello schema di Stato Patrimoniale dettato dal legislatore italiano nelle due grandi classi, *immobilizzazioni* e *attivo circolante*, giova ribadire che essa non corrisponde a quella sopra descritta (che distingue le *immobilizzazioni* dalle *disponibilità*) ma a quella che distingue gli investimenti in *attivo fisso* (tradotto impropriamente in “*immobilizzazioni*”) e *attivo circolante*, in cui le *immobilizzazioni* rappresentano la *struttura dell'impresa e sono pertanto considerate investimenti destinati ad essere utilizzati durevolmente e quindi recuperabili* (attraverso il flusso monetario dei ricavi derivanti dalla gestione) *in tempi lunghi*. L'*attivo circolante* è invece rappresentato da tutti quegli investimenti che sono destinati a “circolare” ovvero a ritornare in forma monetaria più rapidamente (rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide).

L'art. 2424 del Codice Civile distingue le *immobilizzazioni* in immateriali, materiali e finanziarie.

Le immobilizzazioni *materiali* (classe B.II dello Stato Patrimoniale), in particolare, comprendono :

- 1) *Terreni e Fabbricati (B.II.1)*
- 2) *Impianti e macchinario (B.II.2)*
- 3) *Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3)*
- 4) *Altri beni (B.II.4)*
- 5) *Immobilizzazioni in corso e acconti (B.II.5)*

Sotto il profilo *economico* tali beni destinati ad essere utilizzati durevolmente sono considerati *fattori produttivi a fecondità ripetuta*, in quanto essi “cedono la loro utilità economica a più cicli (o circuiti) produttivi, ai quali partecipano mantenendo inalterate le loro caratteristiche tecniche di fattori produttivi”⁴, conseguentemente il loro utilizzo si protrae per un lungo arco di tempo, che in genere supera l'anno.

Ne consegue che il recupero dei mezzi monetari investiti per la loro acquisizione avviene gradualmente nel tempo, attraverso i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti da tutti i cicli produttivi a cui i fattori produttivi a fecondità ripetuta hanno partecipato.

E' bene chiarire che la distinzione tra fattori a fecondità ripetuta e fattori a fecondità semplice (che invece esauriscono la loro utilità economica partecipando ad un unico ciclo produttivo), non dipende dalla tipologia di fattore acquisito, ma dalla funzione che lo stesso è chiamato a svolgere nel processo produttivo. Così ad esempio un automezzo può essere considerato un fattore a fecondità ripetuta e quindi una immobilizzazione materiale (B.II.4) se la sua funzione nell'impresa è quella di essere utilizzato durevolmente per il trasporto di beni acquistati o venduti; ma può essere considerato un fattore a fecondità semplice, e quindi a fine anno una *rimanenza* di merci, se lo stesso sia stato acquistato per essere rivenduto (quando ciò rientri nell'oggetto dell'attività economica).

Si possono suddividere le *immobilizzazioni materiali* in due grandi classi⁵:

⁴ Cfr. E. Cavalieri, *Economia Aziendale*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 384 e segg.

⁵ Cfr. A. Amaduzzi, *L'azienda nel suo sistema e nei suoi principi*, UTET, Roma, Edizione 1991, pag. 473.

- a) quelle che sono *durevoli*, che mantengono cioè il loro valore in un tempo lunghissimo; ne sono esempi i fabbricati e i terreni; esse partecipano alla produzione attraverso la loro utilizzazione, che genera costi di manutenzione sufficienti a mantenerne il valore;
- b) quelle che sono *soggette, con l'uso, a logorio tecnico*, a superamento nell'attitudine produttiva e che sono utilizzabili in un tempo più o meno lungo (ma in genere più breve rispetto a quello indicato per le immobilizzazioni durevoli; ne sono esempi gli impianti e i macchinari, le attrezzature, gli automezzi).

L'acquisizione delle immobilizzazioni materiali può avvenire in diversi modi: acquisto, permuta, conferimento in natura, costruzione in economia, acquisizione a titolo gratuito, acquisizione temporanea con obbligo di restituzione alla scadenza (per beni gratuitamente devolvibili), acquisizione in caso di fusione o cessione d'azienda, acquisizione in leasing.

Le immobilizzazioni materiali si acquisiscono in genere contestualmente alla costituzione dell'impresa, per apporto o conferimento in natura ex art. 2343 Cod. Civ., oppure durante il suo funzionamento, mediante investimento di denaro (acquisto) o altre modalità (permuta, costruzione in economia). Le acquisizioni in caso di fusione o cessione d'azienda rappresentano delle modalità straordinarie di acquisizione di immobilizzazioni (in realtà spesso esse sono parte di un complesso aziendale funzionante che viene acquisito).

Ovviamente il costo di acquisizione di un'immobilizzazione materiale ha una diversa formazione a seconda che si tratti di acquisto, apporto, fusione, cessione o costruzione in economia. Nel caso di acquisto il costo è determinato dal valore oggettivamente determinato (in quanto misurato da una uscita finanziaria) al momento dello scambio (passaggio di proprietà). Nel caso della costruzione in economia il costo è la somma di un insieme di costi, una parte dei quali è data da costi generali che vengono imputati all'immobilizzazione in corso di costruzione. Negli altri casi (escluso il leasing) il costo di acquisizione è determinato dalla stima del valore del bene conferito singolarmente o ceduto in quanto parte di un complesso aziendale funzionante.

Nell'acquisizione in leasing l'immobilizzazione non diventa di proprietà dell'impresa (se non al termine del contratto e a seguito dell'esercizio di opzione di riscatto) ma è utilizzata in virtù di un contratto di locazione finanziaria. Conseguentemente non saranno ad essa applicabili tutte le considerazioni di seguito svolte relativamente alla perdita di valore delle immobilizzazioni materiali di proprietà dell'impresa⁶.

Ai fini del presente scritto considereremo il significato economico che l'acquisizione di una immobilizzazione assume nel bilancio di un'impresa quando questa sia avvenuta per effetto dell'acquisto da terze economie rinviando ai principi contabili nazionali il trattamento contabile delle altre modalità di acquisizione (rif. pag. 13 e segg. documento OIC⁷ n. 16).

Per comprendere quali siano *i valori da registrare e iscrivere in bilancio* di un'immobilizzazione materiale occorre fare in primo luogo riferimento all'ampiezza temporale di utilizzazione della stessa nella combinazione produttiva.

⁶ Contabilmente l'impresa imputerà al calcolo del risultato economico di periodo i costi relativi ai canoni di leasing pagati in base al principio della competenza economica e solo al termine della locazione il costo relativo al riscatto dell'immobilizzazione (qualora tale opzione sia esercitata) potrà essere ammortizzato.

⁷ Organismo Italiano di Contabilità.

3. Il tempo di utilizzazione e il fenomeno dell'obsolescenza

Il tempo di utilizzazione di un'immobilizzazione materiale dipende da diverse circostanze, non solo di carattere tecnico, ma anche economico e giuridico. Innanzitutto esiste una durata "fisica", definita da chi ha progettato e costruito il fattore produttivo immobilizzato per destinazione. Così, ad esempio, un impianto potrebbe essere stato progettato per essere utilizzato nell'arco di 10 anni. Lo stesso impianto potrebbe però dover essere sostituito prima di tale termine, se il suo mantenimento in vita determinasse costi di manutenzione sproporzionati all'effettiva utilità e comunque una scarsa affidabilità. In periodi caratterizzati da un'elevata *innovazione tecnologica e competitività* (in quanto una o più imprese concorrenti acquisiscono e utilizzano tecnologie progredite) le imprese corrono il rischio di vedere i loro investimenti "invecchiare" rapidamente in quanto divenuti non più idonei a partecipare economicamente alle combinazioni produttive, in quanto superati a livello tecnologico e, conseguentemente, nelle prestazioni, da nuove strutture che permettono in genere di produrre beni di qualità superiori a costi più bassi, e/o di ridurre i tempi di realizzazione.

Tale condizione di "superamento tecnologico" prende il nome di "obsolescenza" e può colpire direttamente (*obsolescenza diretta*) i fattori a fecondità ripetuta immobilizzati materiali e immateriali. L'obsolescenza può colpire però anche le strutture organizzative, i livelli di conoscenza, i *processi produttivi* e i prodotti, o i fattori a fecondità semplice (materie prime, sussidiarie e merci) e, di riflesso ovvero *indirettamente*, rendere inidonei ad una utilizzazione economica i fattori a fecondità ripetuta (*obsolescenza indiretta*)⁸.

I fattori a fecondità ripetuta "obsoleti" dovrebbero essere dismessi, in quanto la loro residua possibilità di utilizzazione diviene piuttosto improbabile, e ciò rende il costo sostenuto per il loro acquisto difficilmente recuperabile con il flusso dei ricavi futuri, a meno che essi non siano dotati di "*flessibilità di utilizzo*", il che li renderebbe "riconvertibili" per altre utilizzazioni (del tutto o solo in parte) e cioè idonei a realizzare altre combinazioni/processi produttivi. I fattori a fecondità ripetuta *flessibili* non subiscono appieno il fenomeno dell'obsolescenza, dal momento che possono essere convenientemente impiegati in differenti e comunque "nuove" combinazioni produttive; il loro tempo di utilizzazione economica (vita utile) tende pertanto ad essere maggiore di quello di fattori a fecondità ripetuta *rigidi*, che non sono suscettibili di altri impieghi senza il sostenimento di eccessivi costi di trasformazione.

Le circostanze che possono influire sulla durata di effettiva "utilizzazione" di un'immobilizzazione materiale non sono, tuttavia, solo quelle relative al progresso tecnologico. Infatti, può anche accadere che i prodotti realizzati dall'impresa perdano *attrattività* per effetto di una contrazione della *domanda* di mercato (ad es. variazioni nelle preferenze dei consumatori per ragioni di carattere extra-economico oppure per crisi di liquidità finanziarie nei mercati); in tal caso anche i fattori a fecondità ripetuta che li producono perdono utilità e tendono a divenire inutilizzabili.

In ultimo anche circostanze di carattere giuridico influiscono sulla durata di utilizzazione di un'immobilizzazione materiale. Ad esempio l'introduzione di una norma comunitaria che vieti l'utilizzo di imballaggi (buste di plastica e contenitori) non ecologici per effettuare il trasporto di

⁸ L'obsolescenza può investire anche la *struttura organizzativa*, quando questa non è più capace di governare la complessità gestionale e interpretare il rapporto con l'ambiente.

alimenti e bevande, certamente rende inidonei i fattori a fecondità ripetuta che producono tali imballaggi.

Fattori produttivi perfettamente funzionanti, possono per tali ragioni essere dismessi dall'attività produttiva perché superati "economicamente" ovvero ritenuti non più utilizzabili convenientemente. Ne consegue che la *durata economica* di un fattore produttivo immobilizzato raramente coincide con la sua *durata fisica* (o giuridica, come nel caso di impianti gratuitamente devolvibili alla scadenza in regime di concessione o delle immobilizzazioni immateriali), ma tende piuttosto ad essere più breve di quest'ultima.

Il *rischio* che un'immobilizzazione materiale divenga inidonea a consentire l'economica utilizzazione della stessa all'interno del processo produttivo si manifesta quando i prodotti ottenuti attraverso la sua utilizzazione non possono essere più collocati sui mercati in quantità e/o a prezzi adeguati (in quanto *non più remuneratori di tutti i costi sostenuti* per i fattori impiegati nella produzione). In questa ipotesi *il loro recupero attraverso i ricavi* (di vendita dei prodotti ottenuti) dei mezzi monetari investiti per l'acquisizione dell'immobilizzazione materiale non può più considerarsi in rapporto alla presunta durata fisica o alla durata di tutela giuridica dell'immobilizzazione, ma in rapporto alla *vita utile* del fattore produttivo.

4. La logica dell'ammortamento contabile: cenni sulla disciplina civilistica e sui principi contabili nazionali e internazionali.

La "perdita di valore" che l'immobilizzazione si ritiene abbia subito in un determinato periodo è denominata "*ammortamento*". Secondo la disciplina civilistica, l'ammortamento, che si determina per differenza tra il costo di acquisizione dell'immobilizzazione materiale e il valore inerente la sua "residua possibilità di utilizzazione", deve confluire nel calcolo del risultato economico dell'esercizio tra i *costi della produzione* del Conto Economico (*ammortamento contabile*)⁹.

Il Codice Civile dispone infatti all'art. 2426, primo comma, n.2 che il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere "sistematicamente ammortizzato" in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Ne consegue che il concetto espresso nel Codice Civile di iscrizione delle immobilizzazioni in funzione della "residua possibilità di utilizzazione" presuppone *il loro recupero attraverso i ricavi* (di vendita dei prodotti ottenuti) dei mezzi monetari investiti per l'acquisizione di tali fattori produttivi (*ammortamento economico*).

Il documento n. 16 dell' OIC ricorda che la "residua possibilità di utilizzazione dei cespiti è la risultante di vari fattori" (il richiamo è al fenomeno dell'obsolescenza tecnica ed economica) e che pertanto "l'ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l'impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti". Per tali ragioni l'ammortamento deve essere calcolato in base ad un piano prestabilito (anche se ciò suscita qualche perplessità in quanto è obiettivamente difficile prevedere in anticipo quali saranno le condizioni interne ed esterne che influiranno sul livello di utilizzazione delle immobilizzazioni) ed eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

⁹ Si veda più avanti la metodologia per determinare tale perdita di valore con l'*impairment test*, a cui fa riferimento il principio contabile internazionale IAS 36.

Il piano di ammortamento deve includere:

1. il valore da ammortizzare dell'immobilizzazione;
2. la residua possibilità di utilizzazione (ricordando che la durata economica è diversa dalla durata fisica);
3. i criteri di ripartizione del valore.

Il documento n. 16 dell'OIC chiarisce che la determinazione dell'ammortamento con il metodo "a quote costanti" non esprime l'unico criterio ammissibile di ripartizione del costo dell'immobilizzazione, essendo possibile utilizzare un metodo a quote decrescenti o altri metodi più idonei, quale ad esempio il metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione".

Dal punto di vista contabile l'ammortamento è un costo da iscrivere nella voce B.10.b del Conto Economico a fronte della costituzione di un Fondo ammortamento che a fine anno andrà in diretta diminuzione del valore dell'immobilizzazione, iscritta nell'attivo dello Stato patrimoniale, cui si riferisce.

In caso di *perdite durevoli di valore* delle immobilizzazioni materiali (per cambio di destinazione, obsolescenza, etc.) la relativa svalutazione dovrà invece essere inserita nell'apposita voce B.10.c del Conto Economico (altre svalutazioni delle immobilizzazioni); si osservi, però, che se la riduzione di valore effettuata non avesse più ragione di essere mantenuta negli esercizi successivi, il precedente valore dovrebbe essere ripristinato in tutto o in parte (entro i limiti del costo dell'immobilizzazione precedentemente iscritto in bilancio)¹⁰.

Il processo di ammortamento illustrato nei principi contabili nazionali trova analoga disciplina nei Principi Contabili Internazionali (IAS 16 e IFRS5). In particolare in questi ultimi viene specificato che l'ammortamento inizia con l'utilizzazione del bene e termina quando lo stesso viene eliminato contabilmente (*derecognised*), e quindi non cessa quando il bene è temporaneamente inutilizzato o ritirato dall'utilizzo, tranne nel caso in cui venga classificato come disponibile per la vendita (nell'attivo circolante).

Il principio contabile internazionale IAS 36 "Riduzione di valore delle attività" definisce i criteri che l'impresa applica per assicurarsi che le proprie attività non abbiano subito una perdita per riduzione di valore ovvero non siano iscritte ad un valore contabile superiore a quello recuperabile. La perdita per riduzione di valore è dunque "l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari (*cash generating unit*) eccede il valore recuperabile".

Lo IAS 36 definisce i criteri e le regole da seguire per effettuare il procedimento denominato di *impairment test* (verifica per riduzione di valore) con riferimento sia a singole attività sia a unità generatrici di flussi finanziari (*cash generating units*). Il principio contiene infatti le disposizioni per l'identificazione, la determinazione e la rilevazione di una perdita di valore. Esso contiene anche i criteri da applicare in caso di ripristino di valore di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari che ha subito una perdita di valore negli esercizi precedenti.

Lo IAS 36 definisce il valore recuperabile di un'attività come il maggiore tra il *fair value* (c.d. valore "equo") dedotti i costi di vendita e il *valore d'uso*. Occorre al riguardo chiarire che non sempre è necessario stimare sia il *fair value* (al netto dei costi di vendita) che il valore d'uso; infatti, se uno dei due valori è superiore al valore contabile, l'attività non ha subito alcuna perdita di valore.

¹⁰ Non sono ammesse altre rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali se non autorizzate da leggi speciali.

Negli IAS il *fair value* (al netto dei costi di vendita) viene definito come “l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili dedotti i costi della dismissione”. A seconda dei casi, tale valore è determinato in base:

- al prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti al netto dei costi di dismissione;
- al prezzo di *mercato* dell'attività dedotti i costi di vendita se non c'è alcun accordo vincolante di vendita, ma l'attività è commercializzata in un mercato attivo;
- alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che l'impresa potrebbe ottenere, alla data di chiusura del bilancio, dalla dismissione dell'attività (in tal caso, si può far riferimento alle più recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale).

Il *valore d'uso* è invece il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività.

Il calcolo del valore d'uso di un'attività comporta le seguenti operazioni:

1. stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
2. applicazione del tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

Si comprende come la stima dei futuri flussi finanziari non sia un compito agevole (in genere essa dovrebbe basarsi sui più recenti *budget* previsionali approvati dalla direzione aziendale). Il tasso di attualizzazione deve riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici connessi all'attività d'impresa. Quando il *valore recuperabile di un'attività è inferiore al suo valore contabile, quest'ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile*. Tale riduzione costituisce la *perdita di valore*. Da un punto di vista contabile, la perdita di valore deve essere rilevata immediatamente nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato (si pensi ad esempio, alle attività materiali iscritte ad un valore rivalutato in base al “modello della rideterminazione” previsto dallo IAS 16). Dopo che la perdita di valore è stata rilevata nel conto economico, la quota di ammortamento dell'attività deve essere rettificata per gli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell'attività lungo la sua restante vita utile. L'impresa deve valutare, alla chiusura di ciascun esercizio, se esistono indicazioni tali da far ritenere che una perdita per riduzione di valore, rilevata negli esercizi precedenti (per un'attività diversa dall'avviamento) possa non esistere più o possa essere ridotta. Qualora esistano tali indicazioni, l'impresa deve stimare nuovamente il valore recuperabile dell'attività. Se il valore recuperabile dell'attività è superiore al suo valore contabile, quest'ultimo deve essere aumentato fino al valore recuperabile. Tale aumento costituisce un *ripristino di valore*. Da un punto di vista contabile, il ripristino di valore di un'attività deve essere rilevato nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato. Dopo l'avvenuto ripristino del valore dell'attività, deve essere rivista la quota di ammortamento per gli esercizi futuri. L'accresciuto valore contabile dell'attività, dovuto al ripristino di valore, non deve

superare in ogni caso il valore contabile, al netto dell'ammortamento o della svalutazione, che si sarebbe determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita di valore negli esercizi precedenti¹¹.

L'ammortamento economico e l'effetto finanziario dell'ammortamento economico (a cura di Amalia Lucia Fazzari)

Il calcolo dell'*ammortamento* è necessario per comprendere quanta parte dei ricavi è necessaria per reintegrare i costi sostenuti per i fattori a fecondità ripetuta¹². Infatti, sotto il profilo *economico* l'*ammortamento* consiste nella capacità dei ricavi di reintegrare, accanto agli altri costi sostenuti per realizzare la produzione venduta, anche quelli dei fattori a fecondità ripetuta impiegati (*ammortamento economico*). Un'immobilizzazione materiale si considera pertanto economicamente *ammortizzata* solo quando il suo costo sia stato completamente recuperato attraverso i ricavi conseguiti dall'impresa. Occorre a tal fine precisare che in situazioni caratterizzate da una progressiva perdita di potere d'acquisto della moneta (*inflazione*) non è sufficiente che l'impresa recuperi, attraverso i ricavi, il costo *storico* sostenuto per l'acquisizione del fattore produttivo a fecondità ripetuta, in quanto è necessario porre le basi economiche e finanziarie per la sua sostituzione e il sostenimento dei costi di rinnovo.

In sostanza è necessario che, durante il periodo di utilizzazione dell'immobilizzazione materiale, l'impresa riesca a rigenerare risorse (attraverso il flusso dei ricavi) in misura adeguata a contribuire al finanziamento del rinnovo della struttura operativa; ne consegue che i ricavi devono essere capaci di reintegrare, oltre ai costi storici, anche gli eventuali maggiori costi di rinnovo necessari per acquisire impianti "equivalenti" a quelli sostituiti (c.d. invarianza del *capitale investito*). "Equivalenza" che può essere considerata in termini di *capacità produttiva* (supponendo lo sfruttamento degli impianti in identiche condizioni interne ed esterne) oppure in termini di *reddito (medio) prodotto* con l'utilizzazione degli stessi. Si osservi che lo scostamento tra costi di rinnovo e costi storici viene considerato espressione di un rischio inerente la vita futura dell'impresa, quello cioè, di dover sostituire un fattore consumato con un altro che abbia un costo maggiore; conseguentemente l'onere inerente tale rischio può essere imputato nei singoli periodi che precedono il verificarsi dell'evento effettuando l'accantonamento ad appositi *fondi rischi di rinnovo* degli impianti.

¹¹ Per approfondimenti sull'applicazione dell'*impairment test* si rinvia agli aggiornamenti e alle esemplificazioni illustrate sui siti web www.irdcec.it e www.attuariale.com.

¹² L'ammortamento viene "calcolato contabilmente per determinare quanta parte dei ricavi dei prodotti debba reintegrare gli investimenti negli impianti". Cfr. A. Amaduzzi, op. cit., 1991, pag. 476.

Si consideri inoltre che l'ammortamento economico genera un *effetto finanziario* di grande rilevanza ove si tenga conto della dinamica delle entrate e delle uscite ad esso relative. Idealmente le risorse finanziarie generate dal flusso dei ricavi possono essere suddivise in diverse componenti, in relazione al vincolo di destinazione. Così, ad esempio, le risorse finanziarie che misurano i ricavi conseguiti idealmente a fronte dei consumi dei fattori a fecondità semplice impiegati per realizzare la produzione venduta devono essere immediatamente reinvestite nell'acquisizione di fattori produttivi della stessa specie al fine di mantenere lo stesso livello di attività operativa. Diversamente, le risorse finanziarie generate dai ricavi conseguiti idealmente a fronte delle perdite di valore (ammortamento) dei fattori a fecondità ripetuta *restano temporaneamente a disposizione* dell'impresa che può utilizzarle per coprire il *fabbisogno finanziario* derivante da nuovi investimenti da realizzare o per effettuare rimborsi di prestiti precedentemente contratti (*autofinanziamento temporaneo*)¹³.

“Le risorse finanziarie liberate dal conseguimento dei ricavi che nell'esercizio realizzano l'ammortamento economico, rappresentano quindi la *rigenerazione del capitale precedentemente investito in fattori a fecondità ripetuta*, che può essere temporaneamente distolto -fino al momento del rinnovo di tali fattori- dalla destinazione originaria e diversamente utilizzato per finanziare altri investimenti”¹⁴.

Occorre in ultimo considerare che in realtà “*i mezzi riaffluiti, attraverso il meccanismo degli ammortamenti economici, solo idealmente finanziano i rinnovi, perché servono a finanziare il complesso dell'esercizio aziendale. Non è possibile distinguere correlazioni singolari tra finanziamenti e investimenti, in genere. Nel caso in esame, poi, le disponibilità monetarie che si vanno formando servono a fronteggiare il complesso dei pagamenti pianificati*” nell'ordine di tempo con cui tali pagamenti si presentano¹⁵.

5. Cenni sulla disciplina fiscale dell'ammortamento (a cura di Alessandro Pomponi)

Il processo di ammortamento economico sopra illustrato trova invece una diversa disciplina ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa.

La disciplina fiscale dell'ammortamento per i beni materiali è contenuta nell'art. 102 (ex art.67) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 nella versione attualmente in vigore dal 01/01/2008. Secondo tale normativa le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei

¹³ Giova osservare che i fattori a fecondità ripetuta sono stati, in tale ipotesi, acquisiti in periodi precedenti a quello considerato e saranno sostituiti (rinnovati) in periodi successivi.

¹⁴ Cfr. E. Cavalieri, op.cit., 2010, pag. 402 e segg.

¹⁵ Cfr. A. Amaduzzi, op. cit., 1991, pagg. 477-478.

coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al *normale periodo di deperimento e consumo* nei vari settori produttivi.

Non vi è quindi un esplicito riferimento e quindi un riconoscimento della deducibilità della perdita di valore in caso di obsolescenza, ovvero in caso di superamento tecnologico o economico dei fattori produttivi.

Infatti, solo in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

Mentre per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché essi siano utilizzati in più anni, è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione del fattore produttivo, nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Per quanto riguarda invece le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, esse sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio;

Per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione (e può essere espressa in dodicesimi, in relazione ai mesi di utilizzazione dell'immobilizzazione) alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

Si tenga inoltre presente che in caso di acquisizione delle immobilizzazioni in *leasing* per "l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." (cfr. art. 102 c.7).